



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**101/2014**  
**Luglio/9/2014 (\*)**  
**Napoli 16 Luglio 2014**

***Una cartella di pagamento, scaturente da controllo automatizzato sulla dichiarazione, è nulla se non è stato conferito specifico incarico per l'invio all'intermediario. E' quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 13138/2014.***

Una cartella di pagamento, susseguente al controllo automatizzato da parte dell'Agenzia delle Entrate, è nulla se il contribuente non ha conferito all'intermediario uno specifico incarico di trasmissione telematica.

Non è sufficiente aver affidato al professionista la tenuta della contabilità. E' quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la **Sentenza n. 13138 dell'11 giugno 2014.**

I fatti presi in esame dai Giudici di Palazzaccio riguardano **un contribuente sottoposto a controllo automatizzato** ex art. 36-*bis* del DPR 600/1972 per omesso versamento di IRPEF, IRAP, addizionali e interessi, **che aveva impugnato la conseguente cartella di pagamento** eccependo una violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998. In pratica, il ricorrente invocava la nullità della cartella poiché fondata su una dichiarazione dei redditi da lui

non sottoscritta e **per la quale il professionista non aveva ricevuto specifico incarico all'invio telematico.**

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva le sue doglianze mentre la Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, riformando la sentenza di primo grado dichiarava la piena legittimità della cartella.

La Suprema Corte, ribaltando la sentenza di merito della CTR, si è pronunciata a favore del contribuente affermando che: "***l'invio telematico della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all'intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione***".

Il DPR 322/98 all'art. 3 commi 3, 3-bis e 3-ter (quest'ultimo però abrogato dalla L. 183/2011 con effetto dal 2012) considera incaricati alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate le figure professionali e i centri di assistenza fiscale elencati nelle lettere dalla a) alla e) del comma 3 e li **obbliga a trasmettere le dichiarazioni solo se incaricati di predisporle.**

Inoltre, il rapporto tra intermediario e contribuente è un rapporto di natura privatistica per cui il contribuente **è libero di non conferire l'incarico per la trasmissione telematica della dichiarazione** (provvedendo "direttamente" alla trasmissione telematica) così come è libero nella scelta dell'intermediario, purché abilitato.

Da ciò discende che il professionista, incaricato per la tenuta della contabilità, **non può ritenersi obbligato anche alla trasmissione della dichiarazione dei redditi**, in mancanza di uno specifico incarico, trattandosi di adempimento cui il contribuente può provvedere in via autonoma.

I Giudici di ultima istanza, pertanto, non hanno condiviso l'assunto della CTR Friuli Venezia Giulia in quanto contrastante con gli artt. 1

e 3 del DPR 322/98, che prevedono la necessità, a pena di nullità, della sottoscrizione della dichiarazione del contribuente (nel caso specifico il contribuente non aveva sottoscritto la dichiarazione dei redditi ex art. 1 DPR 322/98) o da chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale, o, in caso di dichiarazione in via telematica, da intermediario a ciò specificamente abilitato.

**Il conferimento dell'incarico all'intermediario**, e comunque, la mancanza del potere di rappresentare il contribuente ai fini della presentazione della dichiarazione, **se contestato dal contribuente stesso, deve essere accertato dal giudice di merito.**

Si ricorda che il comma 6 dell'art. 3 del DPR 322/98 prevede espressamente l'obbligo di rilasciare al contribuente, anche se non richiesto, **l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi**, contestualmente alla ricezione della stessa ovvero all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione.

Alla luce del principio diritto espresso da tale sentenza, quindi, la tenuta della contabilità e l'invio telematico della dichiarazione dei redditi sono adempimenti distinti e separati che necessitano di specifici incarichi da parte del contribuente non potendo essere considerati all'interno di un unico rapporto professionale.

Inoltre, **una volta confermata la nullità dell'invio, la dichiarazione diventerebbe omessa**, anche se, visti i tempi della giustizia tributaria, il fisco potrebbe non riuscire a contestare al contribuente l'omessa dichiarazione dei redditi entro il termine stabilito dal comma 2 dell'art. 43 del DPR 600/73, e pertanto il contribuente si vedrebbe esentato da qualsiasi tassazione.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**